



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
EX SAQ IX

Prot. n. 444

Decreto 3 ottobre 2012 concernente la modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini “Abruzzo”.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTI i decreti applicativi del predetto D.lgs. 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del D.M. 16 dicembre 2010, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

VISTO il D.M. 9 agosto 2010, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini “Abruzzo” ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

VISTO il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l’approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all’articolo 118 quater, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l’approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell’inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell’articolo 118 vicies, par. 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP “Abruzzo”;

VISTA la domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo datata 24 agosto 2011, intesa ad ottenere la modifica dell’art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo”, al fine di posticipare di due mesi il periodo da cui far decorrere l’immissione al consumo delle tipologie “superiore”;

CONSIDERATO che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all’art. 118 quater, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l’esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato D.M. 16 dicembre 2010, art. 10, comma 6, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 118 octodecies, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

VISTO il parere favorevole della Regione Abruzzo sulla citata domanda;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione dell’8 maggio 2012 e la relativa proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 131 del 7 giugno 2012;

CONSIDERATO che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso la citata proposta di modifica del disciplinare sopra citato;

RITENUTO di dover procedere alla modifica dell’articolo 5 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini “Abruzzo” in conformità alla citata proposta;

RITENUTO altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP “Abruzzo”, così come approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell’articolo 118 vicies, par. 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell’art. 70 bis, par. 1, lett. a) del Regolamento (CE) n. 607/2009;

D E C R E T A

Articolo 1

1. L’articolo 5, comma 1, sesto trattino, del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini “Abruzzo”, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all’articolo 118 quater, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, è sostituito dal seguente testo:

“- Immissione al consumo

Per i vini a denominazione di origine controllata “Abruzzo”, con o senza l’indicazione di uno dei vitigni di cui all’articolo 1, l’immissione al consumo è consentita a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.

Per i vini a denominazione di origine controllata “Abruzzo” con l’indicazione di uno dei vitigni di cui all’articolo 1 seguiti dalla menzione “superiore” l’immissione al consumo è consentita a partire dal 1° marzo dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.”.

2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP “Abruzzo”, di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell’aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell’articolo 118 vicies, par. 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li 3/10/2012

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giovanni Piero Sanna